



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 DEL 21/7/2011

COPIA

OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGVO N. 274/2000.

Il giorno 21.7.2011, alle ore 16.00 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA**

**LIBERALI MARIO
VENGHI CLAUDIO**

Assenti

CRESPI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Considerato che il c. 9 bis dell'art. 186 del Codice della Strada e l'art. 187 c. 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.lgvo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze";

Premesso che l'art. 2 c. 1 del DM 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni beneficiarie e che il Ministero della Giustizia ha esercitato detta delega;

Considerato che il Tribunale di Milano, con bando 9 febbraio 2011, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale stesso per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

Visto che il Comune di Rosate ha manifestato la propria disponibilità per l'attivazione della convenzione suddetta il 30.6.2011 prot. n. 5703-II;

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la scheda dati riferita al Comune di Rosate;

Visto parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.lvo n. 274/2000 e dell'art. 2 D.M. 26 marzo 2001, costituita da n. 8 articoli, oltre le premesse, qui allegata quale parte integrante e sostanziale, con la scheda dati riferita al Comune di Rosate;

2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione suddetta e al Settore competente di adottare tutti gli necessari e conseguenti per l'attuazione della convenzione in oggetto.



TRIBUNALE DI MILANO

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E
DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che

- 1) l'art. 9 bis dell'art 186 Codice della Strada e l'art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;"
- 2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un'immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);
- 3) a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 4) l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 5) il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- 6) il Tribunale di Milano con bando del 9 febbraio 2011 ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Livia Pomodoro, Presidente del **Tribunale Ordinario di Milano**, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il nella persona del Responsabile (di seguito "l'Ente"):

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) il responsabilesig.....;
- 2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima alla Stazione dei Carabinieried al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Milano,

Per il Tribunale di Milano - Il Presidente
Dott.ssa Livia Pomodoro

Per l'Ente –
Sig.

Denominazione e sede dell'ente o associazione
COMUNE DI ROSATE VIA VITTORIO VENETO, 2 - 20088 ROSATE
Generalità del legale rappresentante
DANIELE DEL BEN - SINDACO PRO TEMPORE COMUNE DI ROSATE nato a Rosate il 04/01/1956 - Residente a Rosate Via Negri, 15
Tipo di attività cui verrebbero adibite le persone condannate
* INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO AREE PUBBLICHE (PIAZZE, PARCHEGGI, ECC.). * INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO AREE A VERDE (PARCHI, AIUOLE, ECC.). * SVUOTAMENTO CESTINI NELLE STRADE E AREE A VERDE.
Giorni e orari in cui verrebbero svolti i lavori
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ 8.30 - 14.30
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori
FIRMA DI PRESENZA AD INIZIO E FINE SERVIZIO. VERIFICA ADEMPIMENTO LAVORO IMPARTITO TRAMITE SOPRALLUOGO DEL TECNICO COMUNALE.
Nominativo dei responsabili che seguirebbero i lavori
Arch. PIETRO CODAZZI, RESPONSABILE SETTORE TECNICO COMUNALE. Tel. 02-808.30.54 pietro.codazzi@comune.rosate.mi.it

N. 3 CONDANNATI CHE PRESTANO CONTEMPORANEAMENTE L'ATTIVITA' c/c
Si rammenta che, limitatamente alle strutture non pubbliche, devono essere allegati copia del documento di identità del legale rappresentante e certificato penale e dei carichi pendenti del medesimo. ENTE



SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 21/07/2011 DELIBERA NR. 97
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGVO N.
274/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Fto Dr.ssa Annalisa Fiori

li, 21/07/2011

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

li,

Si esprime parere favorevole alla citata di bilancio.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

li,

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 5/08/2011 al 20/08/2011.

Rosate, 5/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 16/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 5.08.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO

D.ssa Annalisa Fiori

